

Circol@re nr. 58 del 7 novembre 2020

DECRETO "RISTORI"

Misure a sostegno di ASD e SSD

I primi dettagli

a cura del Dott. **FILIPPO CARLIN**, commercialista e revisore legale

Il "**Decreto Ristori**" ha previsto anche per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (**ASD**) e le Società Sportive Dilettantistiche (**SSD**) un **contributo a fondo perduto**.

Art. 1 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

A CHI E' DESTINATO?

Spetta alle ASD e SSD che alla data del 25 ottobre 2020 **hanno la Partita IVA** e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:

- ✓ 931110 – Gestione di stadi
- ✓ 931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
- ✓ 931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca
- ✓ 931200 – Attività di club sportivi
- ✓ 931300 – Gestione di palestre
- ✓ 931910 – Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- ✓ 931999 – Altre attività sportive nca

ed hanno avuto un calo del fatturato e dei corrispettivi superiore ai due terzi tra aprile 2020 e aprile 2019.

COME VIENE EROGATO?

Il Contributo a fondo Perduto viene erogato in due modalità:

- ✓ **automaticamente**, per coloro che l'avevano già ricevuto con il Decreto Rilancio, senza necessità di fare istanza, con accredito sul conto corrente comunicato, entro il 15 novembre
- ✓ **su istanza** apposta da inoltrare attraverso un intermediario abilitato tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, non appena verranno chiarite le modalità operative necessarie per poterla presentare.

In questo caso le ASD e SSD riceveranno il Contributo a Fondo Perduto presumibilmente entro il 15 dicembre.

A QUANTO AMMONTA?

Il Contributo a Fondo Perduto è determinato applicando una percentuale alla perdita di fatturato e dei corrispettivi tra aprile 2020 e aprile 2019 come segue:

- ✓ venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente;
- ✓ quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente;
- ✓ dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione e fino a cinque milioni di euro nel periodo precedente.

Il Contributo a Fondo Perduto per le ASD e SSD non potrà essere inferiore ai 2.000 euro e superiore ai 150.000 euro.

Art. 3 Fondo di sostegno per ASD e SSD

E' costituito un fondo di 50 milioni di Euro per il sostegno delle ASD e SSD che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività sportive; i relativi criteri di ripartizione saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport.

Art. 8 – Credito imposta canoni di locazione

E' riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda riferito ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che svolgono una attività compresa nei codici ATECO previsti dall'allegato 1 (quindi i medesimi destinatari del contributo a fondo perduto di cui al punto precedente).

Per poter usufruire del credito d'imposta sono applicabili le medesime condizioni previste dal "vecchio" credito d'imposta sulle locazioni ovvero:

- ✓ riduzione del fatturato dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 di oltre il 50% rispetto ai medesimi mesi del 2019;
- ✓ anche in questo caso non è richiesta la riduzione del fatturato per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in territori di comuni colpiti da eventi calamitosi;
- ✓ occorre che detti canoni di locazione siano stati pagati.

IMPORTANTE

*Si ricorda che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, possono fruire del contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020, anche gli enti non commerciali che esercitano in via non prevalente od esclusiva un'attività in regime d'impresa. Possono accedere al beneficio, tra l'altro, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che determinano il reddito ai sensi della Legge n. 398 del 1991. Al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per gli enti non commerciali e, quindi, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, debbano essere considerati **i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES**. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 148 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (proventi decommercializzati).*

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

